

## I PRECEDENTI STORICI DELLA LEGISLAZIONE DELLA DOGANA DI FOGGIA NEL REGNO DI NAPOLI

### PREMESSA

La Dogana della Mena delle pecore di Puglia, così chiamata perché aveva come suo presupposto la trasmigrazione degli armenti, particolarmente delle pecore, dalle montagne alla pianura pugliese, è stata per secoli alla base delle risorse finanziarie del Regno di Napoli. Essa ebbe origine, com'è noto, nel 1443 ad opera di Alfonso I d'Aragona, il quale ne affidò la direzione con pieni poteri a Francesco Montluber. Lo Stato acquistò allora il diritto di disporre dei pascoli su una vasta zona di terreni compresa principalmente nella provincia di Foggia.

L'origine storica della Dogana delle pecore risale quindi al 1443.

Ciò non toglie, tuttavia, che nello stesso territorio, che dagli antichi fu chiamato Daunia, esistessero sin da tempi remotissimi zone destinate al pascolo pubblico degli armenti, per accedere alle quali veniva richiesto il pagamento di tributi.

L'esposizione delle vicende di questa importante istituzione può dividersi in due parti: la prima riguardante i precedenti storici dell'istituzione, dai tempi più antichi alla fine della dominazione angioina e la seconda la costituzione della Dogana, l'epoca del suo maggiore splendore (periodo aragonese) e la decadenza dell'istituzione sino alla soppressione (dalla fine della dominazione aragonese fino al 1806).

Ritenendola meno nota agli studiosi che si sono dedicati all'argomento la trattazione di questo modesto lavoro è limitata alla sola prima parte, rinviando per l'altra agli studiosi moderni, tra i quali è da ricordare il Caruso (A. CARUSO, *L'Archivio della Dogana Menae Pecudum*, in « Rassegna Storica Salernitana », a. XXIII, 1952, successivamente ripubblicata in volume a parte).

Per quanto concerne, infine, la prova delle entrate patrimoniali e l'importanza che ebbe la Dogana di Foggia nel '400 si rinvia alla precedente pubblicazione (V. SPOLA, *Documenti del sec. XV relativi alla Dogana di Foggia*, in « Atti del III Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internazionale di Studi Garganici », Foggia, 26-30 ottobre 1953, A. Cressati, Bari, 1955), contenente la trascrizione di documenti compresi in un registro relativo alla Dogana Menae Pecudum. Com'è indicato nella breve prefazione di tale lavoro, detto registro, distinto con la notazione archivistica « Som-

maria Partium », n. 545, riguarda l'amministrazione della Dogana tenuta dal Doganiere Nicola Caracciolo di Napoli durante la XII indizione (1° settembre 1478-31 agosto 1479).

#### PERIODO ROMANO

La parola « *Dogana* » non fu usata dai Romani, perché era ancora sconosciuta. Costoro, tuttavia, diedero molta importanza alla pastorizia, tanto da sentire la necessità di sottoporla a norme e leggi, come vedremo tra breve.

Ovidio parla con rimpianto dei tempi, che egli definisce antichi, nei quali le greggi erano libere di pascolare e trasferirsi da un luogo ad un altro, senza che i pastori dovessero pagare alcun tributo<sup>1</sup>.

Antichissimi infatti dovevano essere quei tempi, perché da epoca molto remota noi riscontriamo l'esistenza dell'« *Ager publicus* » che, come dice Cicerone, era « *caput pecuniae* » e « *fundamentum annonae* »<sup>2</sup>. « *Quod si posset ager iste ad vos pervenire: nonne cum tamen in patrimonio vestro remanere malletis unumne fundum pulcherrimum populi romani, caput vestrae pecuniae, pacis ornamentum, subsidium belli, fundamentum vectigalium, horreum legionum, solatium annonae, disperire patiemini?* ». In esso andava certamente compreso anche e per buona parte l'« *ager scriptuarius* », che era il territorio dove si immettevano le pecore sotto il controllo del « *publicanus* », il funzionario addetto alla riscossione del « *vectigal* », o tributo, secondo quanto riferisce Festo: « *Scriptuarius ager appellatur, in quo ut pecora pascantur, certum aes est, quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore* »<sup>3</sup>.

Fra le più antiche leggi riguardanti il pascolo, di cui abbiamo notizia, c'è la legge agraria del 111 a.C.; in essa era stabilito che i pastori i quali volevano menare il loro bestiame nei pascoli pubblici erano tenuti a pagare un « *vectigal* ».

Non è escluso tuttavia che norme consimili dovevano esistere ancora prima. Lo fa pensare una legge pubblicata nel 377 a.C. del tribuno Licinio Stolone in base alla quale la libertà di coltivare i campi e di far pascolare il bestiame, dapprima concessa a tutti, fu poi limitata a causa dell'ingor-

<sup>1</sup> « *Venerat in morem populi depascere saltus; / idque diu licuit, poenaque nulla fuit. / Vindice servabat nullo suo publica vulgus. / Jamque in privato pascere inertis erat. / Plebis ad aediles delata licentia talis. / Publicos animus defuit ante viris. Rem populus recipit; mulctam subiere nocentes / Vindicibus laudi publica cura fuit* ». (OVIDIO, *Fasti*, l. V, vv. 283-290, in *Opera Omnia*, a cura di LEMAIRE, Parigi, 1822, vol. VI, pp. 344, 345. V. anche: BURMANN, *De Vectigalibus populi Romani dissertatio*, Leidae, apud Wishoff, 1734, cap. IV, p. 43, nonché: DI STEFANO, *La Ragion Pastorale*, Napoli, 1731, tomo I, p. 17.

<sup>2</sup> CICERONE, *De lege agraria contra P. Servilium Rullum. Tr. Pl. ad populum Oratio secunda*, in *Opera omnia*, edidit JO. CASP. ORELLIUS. Turici, 1826, tomo II, parte I, p. 558.

<sup>3</sup> C. SIGONIO, *De antiquo iure civium romanorum*, Milano, 1736, libro II, cap. IV, p. 221; vedi anche BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, p. 43; nonché M. LAURIA, *Il possesso in Diritto Romano*, Napoli, 1951, cap. II, pp 123-124.

digia dei ricchi che cercavano di privarne i poveri e di esserne i soli beneficiari. Tale legge ordinava che ciascuno non potesse possedere più di 500 jugeri di terreno, di 100 capi di bestiame grosso e di 500 piccolo; il testo di essa è così riferito da Appiano: « Tandem populi tribunis decernentibus edictum est, neminem ultra quingenta telluris iugera habere posse neque maiorum armentorum ultra centum, minorum quingenta duntaxat capita obtinere »<sup>4</sup>. Non tutti i campi, però, erano adibiti al pascolo, ma solo quelli incoltivabili, i cosiddetti « Saltus » di cui parlano Virgilio nelle « Georgiche »<sup>5</sup> e Varrone nel « De lingua latina »<sup>6</sup>.

Altre notizie riguardanti il pascolo degli armenti e la relativa regolamentazione dei tributi durante l'epoca romana ci sono date da molti autorevoli scrittori e giureconsulti romani. La locazione dei pascoli ai pastori da parte dei pubblicani si faceva in Roma, come ci dice Cicerone nella Orazione *contra Rullum*: « Nam decemviris, quibus in locis ipsis videatur, censoribus vectigalia locare nisi in conspectu populi romani non liceat: his vendere in ultimis terris licebit? »<sup>7</sup>.

« Vectigalia locare nusquam licet, nisi in hac Urbe, hoc ex loco, hac vestra frequentia »<sup>8</sup>.

La locazione cui accenna Cicerone avveniva nel mese di marzo, che era considerato il primo mese dell'anno romano e questo lo apprendiamo da Macrobio il quale dice: « Hoc mense (Martio) mercedes erolvebant magistris, quas completus annus deberi fecit. Comitia auspicabantur, vectigalia locabant »<sup>9</sup>.

Dapprima la locazione soleva farsi ogni anno, come si ricava da un passo di Appiano<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> APPIANI ALESSANDRINI Sophistae, *De Civilibus Romanorum bellis historiarum libri quinque*, Parigi, 1538, libro I, p. 2, pro M. Su questa si veda quanto ha scritto il Mommsen: T. MOMMSEN, *Storia antica di Roma illustrata nei luoghi, nelle persone e nei monumenti*, trad. di Luigi di San Giusto, a cura di Ettore Pais, Torino, 1925, vol. I, tomo I, pp. 261-262.

<sup>5</sup> « In saltus utrumque gregem, atque in pascua mittes »: VIRGILII MARONIS, *Opera omnia*, a cura di C. RUAeus, Napoli, 1780, tomo I, libro III, Georgica VII; v. anche: BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, p. 39.

<sup>6</sup> « Ager cultus ab eo quod ibi cum terra semina coalescant, ut inconsitus, incultus. Quod primum ex agro plano fructus capiebant, campus dictus; postea quam proxima superiora loca colere coeperunt a colendo colles appellarunt; quos agros non colebant propter silvas aut id genus, ubi pecus posset pasci et possidebant, ab usu suo saltus nominaverunt. Haec etiam Graeci νομάς nostri memoria »: M. TERENTI VARRONIS, *De lingua latina* librorum quae supersunt, a cura di C. ODOFREDO MUELLERO, Lipsiae, 1833, libro XV, p. 15; v. anche: BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, p. 39; nonché: DI STEFANO, *op. cit.*, p. 28.

<sup>7</sup> CICERONE, *op. cit. contra Rullum*, oraz. II, p. 221; v. anche BURMANN, *op. cit.*, p. 103; nonché DI STEFANO, *op. cit.*, p. 30.

<sup>8</sup> CICERONE, *ibidem*, p. 285; v. anche DI STEFANO, *ibidem*, p. 21.

<sup>9</sup> MACROBII AMBROSII AURELII, viri consularis, et illustris, *Saturnaliorum*, libri 7, Venetiis, Ivan Gryphius, p. 227 (senza anno), presso la Società Napoletana di Storia Patria, fondo Capasso, collocazione I-D-20.

<sup>10</sup> « Volentibus interim agros colere annua vectigalia publicem esse pendenda, seminum partem decimam, arborum vero quintam eorum percepissent fructuum.

Anche Livio parla di un « Vectigal annuum »<sup>11</sup>.

La locazione dei pascoli ai pastori ebbe in seguito la durata di cinque anni. Lo si ricava da alcuni passi di Cicerone<sup>12</sup> e di Ovidio<sup>13</sup>. Provvedevano alla suddetta locazione i censori i quali affiggevano pubblicamente in Roma le tavole censorie contenenti le relative condizioni, come si deduce da un passo di Cicerone di cui abbiamo già parlato<sup>14</sup>.

Molto probabilmente per questo motivo i pascoli detti pubblici erano anche detti « pascua censorum ». Ecco infatti quanto si legge in Cicerone: « Veneat, inquit, silva Scantia. Utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus, an in censorum pascuis invenisti? »<sup>15</sup>.

I Censori, come si è visto, avevano l'incarico di « Vectigalia locare »; ma non incassavano essi il denaro che veniva utilizzato per usi pubblici. È noto infatti che questo era compito specifico dei questori i quali appunto amministravano le rendite erariali<sup>16</sup>. Coloro i quali raccoglievano i tributi venivano chiamati, secondo quanto riferisce Livio, « pecuarii »<sup>17</sup>.

Adhibitus etiam pecoribus vectigalis exigendi modus, maiorum minorumque Armentorum, quae vicissim illis pretio venundabant, quo plus virium ac roboris Italo adderetur generi aptissimo, ut eis videbatur, ad labores tolerandos, et propugnatores domesticos haberent»: APPIANO, *op. cit.*, libro I, p. 2.

<sup>11</sup> « Consoribus deinde postulantibus, ut pecuniae summa sibi, qua in opera publica utentur, attribuerunt vectigal annuum decretum est »: LIVIO, *Historiarum ab Urbe condita*, a cura di ARN. DRAKENBORCH, Stutgardiae, 1825, tomo II, libro XL, cap. 47, prg. 16, p. 763; v. anche DI STEFANO, *op. cit.*, p. 30.

<sup>12</sup> « Populi autem nullo gemitu, publicanis, quibus haec ipso lustro nihil solverant, etiam superioris lustri reddiderunt »: CICERONE, *Epistolarium omnium libri*, a cura di LEMAIRE, epistula VI, 2 ad Acticum, Parigi, 1827, vol. II, p. 614; v. anche: BURMANN, *op. cit.*, cap. VIII, p. 105; nonché: DI STEFANO, *op. cit.*, p. 30.

<sup>13</sup> « Nunc longi reditus hastae supponere lustri / cernet, et exacta cuncta locare fide »: OVIDIO, *Epistulae ex Ponto*, in *Opera Omnia*, a cura di LEMAIRE, libro IV, epist. IX, vv. 45 e 46 così si congratula col console Grecino, Parigi, 1822, vol. VII, p. 448; v. anche: BURMANN, *op. cit.*, p. VIII; nonché DI STEFANO, *op. cit.*, p. 30.

<sup>14</sup> « Nam decemviris quibus... censoribus vectigalia locare etc. »: CICERONE, *op. cit.*, p. 4.

<sup>15</sup> CICERONE, *Pars secunda, sive orationes omnes* (oraz. II contra Rullum), a cura di LEMAIRE, Parigi, 1828, vol. III p. 221; v. anche: SIGONIO, *op. cit.*, libro II, cap. IV, p. 221; nonché: BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, pp. 40-41, e DI STEFANO, *op. cit.*, p. 29.

<sup>16</sup> « Censores censum Idibus Decembribus, severius quam ante, habuerunt: multis equi adempti, inter quos P. Rutilio, qui tribunis plebis eos violenter accusarat: tribu quoque is motus, et aerarius factus. Ad opera publica faciendam quum eis dimidium ex vectigalibus eius anni attributum ex senatus consulto a quaestoribus esset; Ti. Sempronius ex ea pecunia, quae ipsi attributa erat, aedes P. Africani pone veteres ad Vortumni signum Lanieasque et tabernas conjunctas in publicum emit, basilicamque faciendam curavit, quae postea Sempronia appellata est »: LIVIO, *Opera omnia*, a cura di LEMAIRE, vol. VIII, lib. XLIV, cap. 16, p. 200.

<sup>17</sup> « Aediles plebis Cn. Domitius Ahenobardus et C. Scribonius Curio multos pecuarios ad populi iudicium adduxerunt »: LIVIO, *Opera omnia*, a cura di LEMAIRE, Parigi, 1824, vol. VI della collez., libro XXXIII, cap. 42, p. 321. « Multos pe-

Plinio ci dice che per lungo tempo il tributo pagato dai pastori fu l'unico: « Etiam nunc in talibus censoris pascua dicuntur omnia ex quibus populus redditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat »<sup>18</sup>. Cicerone usava chiamarli, nel suo stile elegante, oltre che con tale denominazione, anche con quella di « magistri scripturae »<sup>19</sup>. Molte norme relative all'uso dei pascoli pubblici noi troviamo nei Codici Teodosiano e Giustiniano. Importante, in modo particolare, l'editto « Si quis ovium »<sup>20</sup> degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio, nel quale si parla dei pascoli appartenenti all'imperatore. Fra i pascoli pubblici, che durante la dominazione romana furono fonte di rendita per lo Stato, riteniamo che i più importanti furono quelli della Puglia.

Il Filangieri<sup>21</sup> in uno scritto recente ha formulato l'ipotesi che il Tavoliere fin dall'epoca delle colonie greche fu sede di attiva pastorizia, argomentando ciò da Plinio che chiama greca una delle due razze di pecore che allora popolavano quella pianura. Giovenale accenna alle pecore di Canosa « Pastores et ovem Canusinam, ulmosque Falernas »<sup>22</sup> e il Marrocco<sup>23</sup> nella Storia di Piedimonte d'Alife dà notizia dell'esistenza dei resti di una strada rozzamente basolata, chiamata « Passo delle Giumente », dal Maiuri rite-

---

cuarios damnarunt: ex ea pecunia clypea inaurata in fastigio Iovis aedis posuerunt » : LIVIO, *Opera omnia*, cit., lib. XXXV, cap. X, p. 454.

<sup>18</sup> *Historia naturalis* (lib. XVIII, cap. III, prg. III), a cura di L. DESFONTAINES, Parigi, 1829, vol. VI della collez. p. 221; nonché BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, pp. 40-41, e DI STEFANO, *op. cit.*, p. 29.

<sup>19</sup> « Unae tabulae proferentur in quibus vestigium sit aliquod quod significet pecuniam Fonteio datam, unum ex toto negotiatorum, colonorum, publicanorum, aratorum, pecuariorum numero testem producant; vere accusatum esse concedam... » : M. T. CICERONIS, *Oratio pro M. Fonteio*, in *Opera omnia*, edidit Casp. Orellius, voluminis II, pars I, Turici, 1826, p. 395; v. anche SIGONIO, *op. cit.*, p. 221; nonché DI STEFANO, *op. cit.*, p. 29; « Omnes illius provinciae publicani, agricolae, pecuarii, ceteri negotiatores, uno animo M. Fonteium atque una voce defendunt » : CICERONE, *ibidem*, cap. 16, pp. 406-407; « ...: ut postea princeps inter suos plurimarum rerum sanctissimus et iustissimus iudex, maximarum Societatum auctor, plurimarum magister: si non modo in eo nihil unquam reprehensum, sed laudata sunt omnia » : CICERONE, *Opera omnia*, cit., vol. II, pars II, p. 167; « ... et casu permulti sunt in ea societate (Bichinica) valde mihi familiares, in primisque is, cuius praecipuum officium agitur hoc tempore, P. Rupilius, P. F. Meennia, qui est magister in ea societate » : CICERONE, *Epistularium ad Familiares* liber XIII, n. IX, in *Opera omnia*, ediz. Orellius, Turici, 1829, vol. III, pars III p. 300; « Tu autem saepe dare tabellarius publicanorum poteris per magistros scripturae et portus nostrarum dioecesium » : CICERONE, *Epistulae ad Atticum*, lib. V, ep. XV A. U. C. 703, in *Opera omnia*, ediz. Orellius, Turici 1831, vol. III, pars II, p. 123.

<sup>20</sup> *Codice Giustiniano*, lib. XI. tit. LXVI, l. I.

<sup>21</sup> A. FILANGIERI, *La Dogana delle pecore di Puglia e la struttura economico-agraria del Tavoliere*, estratto dalla « Rivista di Economia Agraria », anno V, fasc. IV. 1950, § 1.

<sup>22</sup> M. CODA, *Discorso del principio, privilegii, et intruzioni della R. Dogana della Mena delle Pecore di Puglia*, Napoli, 1698, p. 2.

<sup>23</sup> R. MARROCCO, *Memorie storiche di Piedimonte di Alife*, Piedimonte d'Alife, 1926, cap. I, pp. 5-6.

nuta un antichissimo tratturo, la quale dal Matese, per Guardiaregia, si prolungava per vari chilometri sino a Boiano e Sepino ed evidentemente finiva nella pianura pugliese. Ed è proprio a Sepino che troviamo un'altra testimonianza dell'intervento dei magistrati nelle questioni inerenti al pascolo. Tale testimonianza risale ad una data compresa tra il 169 e 172 d.C. epoca cui risale una lettera dei Prefetti del Pretorio Basseo Rufo e Macrino « Vindex » indirizzata ai magistrati di Sepino perché questi avessero cura d'impedire i soprusi che si commettevano verso i pastori. La lettera, contenente una « epistula » di Cosmo « liberti a rationibus », scolpita in una lapide esistente in Sepino, fu pubblicata dal Freccia, dal Mommsen e dal Dressel.

Un'altra lettera analoga a questa dovette essere mandata da Cosmo « liberto a rationibus » anche ai magistrati di Canosa. Difatti il Reggente de Ponte nella sua opera: « De Potestate Proregis Collateralis Consilii Regnique regimine » informa che in una lapide rinvenuta al ponte di Canosa, corrosa dal tempo, si leggevano le parole « Grecum oviaricorum », le stesse parole cioè che ritroviamo nella lapide di Sepino<sup>24</sup>.

A M. Ceparo, come Cicerone ci dice, fu affidato il compito di sollecitare i pastori perché calassero in Puglia, evidentemente per farvi svernare le greggi<sup>25</sup>.

Livio fa menzione di una congiura e di un tumulto accaduto in Puglia tra i pastori a causa delle strade per le quali doveva passare il bestiame, strade che erano mal custodite. Per dirimere detto tumulto, il Pretore L. Postumio, allora capo della provincia di Taranto, fu costretto, come dice lo stesso Livio<sup>26</sup>, a condannare settemila persone, molte delle quali fuggirono per evitare la pena che era stata loro inflitta: « Magnus motus servilis eo anno<sup>27</sup> in Apulia fuit. Tarentum provinciam L. Postumius praetor habebat: is de pastorum conjuratione, qui vias latrociniis pascuaque publica infesta habuerant, quaestionem severe exercuit. Ad septem millia hominum condemnavit: multi inde fugerunt, de multis sumptum est supplicium. Consules, diu retenti ad Urbem delectibus, tandem in provincias profecti sunt ».

<sup>24</sup> CODA, *op. cit.*, p. 2. Non è stato possibile rintracciare nelle Biblioteche di Napoli l'opera del de Ponte.

<sup>25</sup> « Atque ita censerunt ut P. Lentulius, quum se praetura abdicasset, tum in custodiam traderetur; itemque uti C. Cethegus, L. Statilius, P. Gabinius qui omnes praesentes erant, in custodiam traderentur atque idem decretum est in L. Cassium, qui sibi procurationem incedentae urbis deposcerat; in Caeparium, cui ad sollicitandos pastores Apuliam esse attributam, erat indicatum; in P. Furium, qui est ex his colonis, quos Fesulas L. Sulla deduxit; in Q. Manlium Chilonem, qui una cum hoc Furio semper erat in hac Allobrogum sollicitatione versatus; in P. Umbrenum libertinum hominem, a quo primum Gallos ad Gabinum perductos esse constabat »: CICERONE, *Opera omnia*, a cura di LEMAIRE, *Oratio III ad Quirites*, Parigi, 1828, vol. III, pp. 456-457.

<sup>26</sup> LIVIO, *Opera omnia*, a cura di LEMAIRE, Parigi, 1827, vol. VII, lib. XXXIX, cap. 29, pp. 371-372.

<sup>27</sup> Si tratta dell'anno in cui L. Manlio proconsole tornava trionfante dalla Spagna.

I pastori, dopo aver trascorso la primavera in Puglia, prima di tornarsene nei freschi monti abruzzesi, bruciavano i pagliai di cui si erano serviti, come ci informa Lucano<sup>28</sup>: « Sic ubi de pastis submittere gramina campis / et renovare parans, hibernas Appulis herbas / igne foveat terras, simul et Garganus, et Arva / Vulturis, et calidi lucent buceta Matini ».

Tale consuetudine viveva ancora nel secolo XVIII, quando scrive il Di Stefano<sup>29</sup>.

La testimonianza più chiara della trasmigrazione delle greggi dai monti alla pianura pugliese la troviamo in Varrone: « Neque eadem loca aestiva et hiberna omnibus ad pascendum. Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatum atque ad publicanum profitentur; ne, si inscriptum pecus paverint, lege censoria committant »<sup>30</sup>.

« Ego vero scio, inquam: nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant »<sup>31</sup>.

Dai su citati passi di Varrone si deduce che i pastori conducevano i propri armenti nei monti del Sannio per passarvi l'estate e viceversa che essi erano tenuti a denunciare al publicano il numero dei propri animali per pagare, di poi, il tributo corrispondente: uso questo che ritroviamo nell'istituto della « Dogana Menaepedum ».

Il Di Stefano<sup>32</sup> riferisce che il Borrello nel secolo XVII aveva visto coi propri occhi e trascritto una lapide esistente in Puglia affissa al muro di un'osteria, su cui era inciso un editto dell'anno 622 di Roma (112 a.C.). Con questo editto P. Rubilio, Pretore e Proconsole, stabilì che alcuni terreni adibiti al pascolo fossero concessi agli agricoltori per semina. Il che dimostra che già in quell'epoca vi era contrasto di interessi in Puglia tra i pastori e gli agricoltori, contrasto di interessi che durante la vita dell'istituto della « Dogana » fu la causa principale della sua evoluzione.

<sup>28</sup> M. ANNAEI LUCANI, *Pharsalia*, a cura di LEMAIRE, Parigi, 1832, vol. II, p. 328, vv. 182-185.

<sup>29</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, p. 31. Questo autore ricorda, a tal proposito, due versi dei « Fasti » di Ovidio dai quali si ricava che i pastori usavano bruciare dei mucchi di paglia in onore della Dea Palea: « Moxque per ardentis stipulae crepitantis acerbos Trajicios: celeri strenua membra pede »: OVIDIO, *Fasti*, lib. IV, vv. 780-781 ex recensione Gott. Erdmann Gierig, a cura di LEMAIRE, Parigi, 1822, vol. VI, p. 298.

<sup>30</sup> VARRONE, *Rerum rusticarum*, libri tres post Henricum Keil iterum edidit Georgius Goetz, Lipsiae, 1912, lib. II, cap. I, p. 73; v. anche M. FRECCIA, *De Subfeudis baronum et investituris feudorum*, Napoli, 1554, Auth. 46, n. 12, fol. 235 r; nonché BURMANN, *op. cit.*, cap. IV, p. 41; CODA, *op. cit.*, p. 1; DI STEFANO, *op. cit.*, p. 28.

<sup>31</sup> VARRONE, *Rerum rusticarum*, cit., ibidem, p. 78; v. anche: BURMANN, *op. cit.*, cap. II, p. 45; nonché: N. F. FARAGLIA, *Relazione intorno all'Archivio della Dogana delle pecore di Puglia*, Napoli, 1903, p. 5.

<sup>32</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, p. 30. Non sono riuscito a trovare nelle biblioteche di Napoli l'opera del Borrello.

## PERIODO NORMANNO-SVEVO

Estremamente scarse sono le notizie sulla pastorizia nel periodo dell'alto medioevo; dopo il crollo dell'Impero Romano, le invasioni barbariche ruppero ogni possibilità di vita sociale organizzata. Costituitosi successivamente il ducato longobardo di Benevento, le lotte di questo con i bizantini di Puglia dovettero certamente disperdere od ostacolare le mandrie nei loro movimenti fino a farle contentare dei pascoli costieri nello stesso Abruzzo<sup>33</sup>. Degli indizi rivelatori possono ricavarsi dalle antiche leggende cristiane. Come avverte il Faraglia<sup>34</sup> si incontrano spesso buoi e pastori nelle leggende della Capitanata intorno all'apparizione di San Michele nella Grotta del Gargano, della S. Vergine Incoronata e dell'Iconevetere in Foggia; ciò è chiaro indice delle condizioni e dell'attività degli abitanti di quelle zone.

Il più antico documento medioevale che parli dei pascoli pubblici in Puglia e dei diritti dello Stato su di essi è un privilegio rilasciato al Monastero di Montecassino nel 1110 da Ruggiero, duca di Puglia. Con esso il duca Ruggiero concedeva al detto Monastero il diritto di far pascolare i propri animali nelle pertinenze del monte Gargano senza il pagamento di alcun tributo<sup>35</sup>.

Le più antiche disposizioni, invece, sono contenute in due leggi, non si sa se del primo o del secondo Guglielmo<sup>36</sup>, propriamente nelle costituzioni « *Pervenit ad aures nostris* » e « *Cum per partes Apuliae* ».

Importante è particolarmente la costituzione « *Cum per partes Apuliae* ». Con tale legge il legislatore mirò a frenare gli abusi che si commettevano

<sup>33</sup> FILANGIERI, *op. cit.*, § I.

<sup>34</sup> FARAGLIA, *op. cit.*, p. 7.

<sup>35</sup> Il DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, p. 31, cita il brano del cronista Pietro Diacono dove si parla di tale concessione. Il documento è stato pubblicato dal Tosti: L. TOSTI, *Storia della Badia di Montecassino*, Napoli, 1842, tom. II, pp. 97-98.

<sup>36</sup> Nell'edizione del Carcani (*Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae*, Napoli, 1786, pp. 206-210). Queste due costituzioni sono attribuite all'Imperatore Federico II. L'Huillard Brèholles, invece, precisa che esse appartengano ad uno dei due Guglielmi (HUILLARD BRÈHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, vol. IV, tomo I, Parigi, 1854, pp. 157-161). Si veda B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in « *Atti dell'Accademia Pontaniana* », vol. IX, Napoli, 1869, Estratto, p. 22. Il PALUMBO nell'opera *I Comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della Feudalità*, vol. II, Cerignola, 1916, pp. 244-245, ritiene che la costituzione « *De animalibus in pascuis affidandis* » sia cosa diversa dalla costituzione « *Cum per partes Apuliae* » mentre si tratta della medesima costituzione citata in maniera diversa; propriamente la prima volta col titolo, e la seconda con le prime parole del testo. Per giunta egli attribuisce la costituzione « *De Animalibus in pascuis affidandis* » a Re Ruggiero, seguendo il Vivenzio (N. VIVENZIO, *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1796, p. IV) e il Camera (M. CAMERA, *Annali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1841, vol. I, p. 155, e vol. II, Napoli, 1860, p. 277) e la costituzione « *Cum per partes Apuliae* » all'Imperatore Federico. In una pubblicazione posteriore (*Il Tavoliere e sua viabilità*, Napoli, 1923, p. 14) egli mantiene la distinzione tra le due pretese costituzioni, ma le attribuisce entrambe a Federico.

dai baiuli pubblici e da quelli dei feudatari contro i pastori che conducevano le greggi durante la loro trasmigrazione. A tal fine non soltanto fissò il numero dei « forestarii » degli ufficiali cioè addetti alla guardia dei pascoli e delle strade, ma stabilì che passando gli animali da un luogo all'altro, i proprietari non fossero tenuti al pagamento di fida quando il pascolo fosse durato un sol giorno; anche per i danni, commessi dagli animali nei luoghi coltivati, stabilì che i proprietari fossero tenuti al solo risarcimento. Regolò poi il caso in cui il pascolo avesse avuto una durata maggiore di un giorno. Contro i trasgressori comminò la pena di morte.

L'imperatore Federico II volle che le leggi « Pervenit ad aures nostris culminis » e « Cum per partes Apuliae » fossero inserite integralmente nel Codice che pubblicò a Melfi nel 1231, ma le modificò in parte con altre due costituzioni, propriamente con le « Animalia in vineis » e « Ut delicti ».

Importante particolarmente è la costituzione « Ut delicti » perché con essa l'imperatore temperò il rigore della pena comminata contro coloro che commettevano abusi ed estorsioni, sostituendo alla pena di morte quella pecuniaria del quadruplo della somma estorta.

Del 1236 è un documento in cui si parla di « pascua publica »: si tratta di un privilegio rilasciato al Monastero di Montevergine, col quale l'imperatore ordinò che detto Monastero non fosse molestato « super plateaticis et pascuis publicis »<sup>37</sup>.

Durante il regno di Federico II al pari dei privati, anche la Curia aveva le sue pecore e le sue vacche, il cui allevamento era affidato a particolari ufficiali. Del 2 maggio 1240 è una lettera diretta dall'imperatore al giustiziere di Capitanata, con la quale gli ordinò di trovare uomini « providos et fideles » i quali dovevano essere mandati presso « Maiorem de Plancatone dohanerium et quaestorum magistrum » per la Calabria e la Sicilia Orientale, per ricevere da lui 6000 pecore e 500 vacche oltre gli arieti e i tori, e condurre tali greggi in Capitanata<sup>38</sup>.

Fra i compiti attribuiti da Federico II ai « Magistri Procuratores Curiae » con la costituzione « Inter multas » vi è quello di vigilare sull'allevamento degli animali della Curia<sup>39</sup>.

Matteo Spinelli riferisce che nel 1254, quattro anni dopo, cioè, la morte dell'imperatore Federico II, i pascoli di Puglia rendevano 5200 once<sup>40</sup>.

In un documento del 1279 è ricordato un istrumento « locationis ani-

<sup>37</sup> Il diploma è stato pubblicato dal Winckelmann (E. WINCKELMANN, *Acta imperii inedita saeculi XIII*, Innsbruck, 1880, vol. I, p. 300). Si veda anche FARAGLIA, *op. cit.*, p. 8.

<sup>38</sup> La lettera era contenuta nel Registro originale della Cancelleria Sveva della XIII Indizione (anno dal 1° settembre 1239 al 31 agosto 1240), registro andato dolorosamente distrutto durante la recente ultima guerra. Essa leggesi alle pp. 408-409 dell'edizione curata dal Carcani in Appendice alle costituzioni (*Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae*, cit.). Si veda CAMERA, *op. cit.*, vol. I, p. 186.

<sup>39</sup> *Constitutiones*, cit., c. « Inter Multas », pp. 86-87.

<sup>40</sup> Si veda VIVENZIO, *op. cit.*, p. V e p. XLVIII, nota II, nonché CAMERA, *op. cit.*, vol. I, p. 191, nota 6 e vol. II, p. 278; nonché FILANGIERI, *op. cit.*, § I.

malium Curiae factae quibusdam de Casalino » stipulato al tempo di Manfredi <sup>41</sup>.

Come fa notare il Filangieri <sup>42</sup>, dall'esame delle fonti si possono ricavare le seguenti conclusioni:

1) Esisteva già allora un sistema che regolava la transumanza e la esazione della tassa sulle pecore che venivano a pascolare;

2) Tale sistema faceva capo ai funzionari della Provincia (Giustizieri, Maestri, Procuratori, Baglivi);

3) Non era vietato ai privati — come lo fu sotto la Dogana — di « affidare » i propri pascoli.

#### PERIODO ANGIOINO

Dalla morte di Federico II di Svevia cominciò per il Mezzogiorno un periodo di decadenza, perché per molti anni il territorio fu abbandonato dai re e devastato dalle lotte di contendenti. Questo stato di cose, che durò fino al formarsi del dominio Angioino, si ripercosse naturalmente sulle trasmissioni degli armenti in Puglia, perché i feudatari e i contadini approfittarono della « vacatio legis » per commettere abusi; inoltre, le distruzioni che gli eserciti arrecavano, i loro rifornimenti in quei luoghi e il pericolo continuo di incursioni dei Saraceni di Lucera crearono le condizioni negative più adatte ad aumentare la decadenza dell'industria armentizia.

A Carlo I d'Angiò si attribuisce <sup>43</sup> il merito di avere dedicato cure particolari alle « Massariae » della Curia e di aver messo a coltura agraria i terreni della Capitanata. Numerosi sono difatti i documenti riguardanti le dette « Massariae » e i « Magistri massarii » che vi erano preposti. Ne parlano diffusamente il Camera <sup>44</sup>, il Durrieu <sup>45</sup>, il Capasso <sup>46</sup>, il Faraglia <sup>47</sup>, il Palumbo <sup>48</sup> e il De Meis <sup>49</sup>.

Importanti particolarmente sono alcuni documenti pubblicati nel « Syllabus membranarum » relativi alle greggi della Curia <sup>50</sup>, nonché i « capitula » del 13 marzo 1277 « servanda per Raonem de Caulis custodem parci et defensae Murronis sicut... per magistros et foresterios Curiae servari consue-

<sup>41</sup> N. DE MEIS, *Nel Tavoliere*, Napoli, 1923, pp. 5 e 24, nota 11.

<sup>42</sup> FILANGIERI, *op. cit.*, § I.

<sup>43</sup> FILANGIERI, *op. cit.*, § I.

<sup>44</sup> CAMERA, *op. cit.*, vol. II, p. 277.

<sup>45</sup> P. DURRIEU, *Les Archives Angevines de Naples. Études sur les registres du Roi Charles I. er*, vol. I. Parigi, 1886, p. 58.

<sup>46</sup> B. CAPASSO, *Inventario sistematico dei registri angioini*, Prefazione, p. XVII, Napoli, 1894.

<sup>47</sup> FARAGLIA, *op. cit.*, pp. 8 e 9.

<sup>48</sup> PALUMBO MANFREDI, *Boschi e selve. Provvedimenti di Governo*, Salerno, 1912, p. 39.

<sup>49</sup> DE MEIS, *op. cit.*, pp. 23 e 24-25.

<sup>50</sup> *Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivium pertinentium*, vol. I, Napoli, 1824, nn. 7 (p. 163), 8 (p. 163), 9 (p. 184) e 10 (p. 184).

verunt et debent» nei quali si contengono, fra le altre, disposizioni relative al pascolo delle greggi nei territori «circa defensam»<sup>51</sup>. Norme circa le attribuzioni dei «Magistri massarii» furono pubblicate da Carlo I nel 1282<sup>52</sup>.

Ma Carlo I d'Angiò si interessò anche di sollevare le sorti della pastorizia. Fece importare dall'Africa del Nord, grazie ai buoni rapporti con i mussulmani di quelle regioni, un buon numero di pecore di razza barbaresca, per migliorare quella locale<sup>53</sup>. Nel 1282, inoltre, egli emanò alcune disposizioni per reprimere gli abusi che si commettevano dai «Custodes passuum»<sup>54</sup>, i quali frequentemente sequestravano gli animali in transito.

Particolare interesse per la pastorizia ebbero anche i sovrani posteriori. Non pochi sono difatti, i documenti relativi alle greggi transumanti in Puglia<sup>55</sup>. Tale una lettera di Re Roberto d'Angiò del 19 marzo 1327 diretta ai «Magistri passuum Aprutinae Provinciae» da cui si ricava che per le greggi, che, dalla campagna romana venivano a trascorrere l'estate nei monti abruzzesi, i proprietari di esse pagavano alla Curia due tareni d'oro per ogni gruppo di cento pecore<sup>56</sup>. Tale è anche una lettera dello stesso Roberto del 24 gennaio 1344<sup>57</sup> relativa al pagamento del «ius herbagiorum et pascuorum»; con tale lettera il sovrano disponeva «quod omnes descendentes cum ovibus de partibus aprutinis ad tenimenta Fogie solvant consuetum ius herbagiorum et pascuorum Credenzeriis», lettera la quale ci mostra che alla esazione di tale diritto erano addetti ufficiali chiamati «credenzerii».

Importante è anche la concessione fatta da Re Carlo III di Durazzo il 26 settembre 1382 a Tirello Caracciolo di Napoli «iusticiario scolarium

<sup>51</sup> PALUMBO, *Boschi e Selve*, cit., pp. 46-47.

<sup>52</sup> *Capitula Regni Utriusque Siciliae*, ediz. Cervone, tomo II, Napoli, 1773, p. 36, colonne 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>; v. R. TRIFONE, *La legislazione Angioina*, Napoli, 1921, che porta gli stessi documenti che si leggono nel Syllabus, con i seguenti numeri: doc. n. LVIII (p. 88), n. LVIII vv. (p. 88). Vedi anche C. MINIERI RICCIO, *Saggio di Codice Diplomatico*, Supplemento, parte I, Napoli, 1882, pp. 34-38.

<sup>53</sup> FILANGIERI, *op. cit.*, § I.

<sup>54</sup> V. capitolo «Item quia custodes passuum...», in *Capitula Regni Utriusque Siciliae, Ritus Magnae Curiae Vicariae et Pragmaticae*, cit., p. 36. Una edizione critica di tale capitolo è in TRIFONE, *Legislazione Angioina*, cit., doc. n. LVIII, p. 88.

<sup>55</sup> Il DI STEFANO avverte (*op. cit.*, vol. I, p. 32, colonna 2<sup>a</sup>) che ai suoi tempi fra diversi manoscritti, che girano intorno per le mani dei curiosi c'era un volume intitolato «Provisiones modernae dohanae pecudum» ove sono riportate moltissime provisioni e vari decreti toccantino alla Regia Dogana, pecore, passi, privilegi, tratturi, ristori, terre salde, erbaggi, locazioni e cose utili anche di sovrani angioini. Tale volume, che sarebbe stato molto utile, non ci è pervenuto.

<sup>56</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, pp. 31-32.

<sup>57</sup> PALUMBO, *Il Tavoliere e sua viabilità*, cit., p. 15 e pp. 6-7, nota 57, nota che detto documento è stato tratto dal fol. 162 t del Reg. 292 della Cancelleria Angioina presso la Sez. Politica-Diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli. Per detto documento cfr. anche il CAMERA, *op. cit.*, vol. II, p. 278, il quale alla parola «Credenzeriis» aggiunge l'attributo «regis» e oltre la data suddetta precisa che si tratta della seconda Indizione.

studii napolitani » di tutti i « iura herbagiorum terrae Foggiae pro valore annuo unciarum auri sexaginta et tarenorum decem »<sup>58</sup>.

Carlo III di Durazzo donò le rendite delle erbe di Foggia a Guido e Guglielmo di Montiacco per cui sorse una lite con Antonio Castaldo della stessa terra, alla quale pose termine poi Giovanna II con provvedimento del 28 luglio 1417<sup>59</sup>. Questa regina nel 1415 permise ad Attendolo Sforza « Magno Comestabulo » e a Ser Ianni Caracciolo « Magno Senescallo » di far condurre i propri « animalia grossa et minuta ad sumenda pascua in partibus Apuliae »<sup>60</sup>. Nominò inoltre commissari per la protezione della pastorizia in diverse province del Regno, fra le quali quella di Principato Citra, con lettere scritte negli anni 1415-1417 e 1423, nonché dei credenzieri<sup>61</sup>. Anche di questo periodo, del 1419, è un documento dal quale appare che la « gabella ovium Aprutii » veniva esatta « ad rationem ducatorum de auro viginti pro quolibet centenario animalium grossorum, in vaccis, bobus et iumentis consistentium et ducatorum de auro duorum pro quolibet centenario ovium et castratorum »<sup>62</sup>.

Di particolare importanza è la lettera con la quale Giovanna II, in data 23 agosto 1425, commise ad Agostino di Paolo Tinacio fiorentino ed Antonuccio di Nicola del Notar Buccio del Castro di Valva il compito di assicurare e garentire contro ogni pericolo l'andata dei pastori in Puglia, la permanenza ed il loro ritorno in Abruzzo con le greggi, gli aramenti e i beni<sup>63</sup>.

Ma il documento più importante di questo periodo è senza dubbio la lettera scritta dalla Regina Giovanna II il 18 settembre 1429 a « Nucio de Fonte de Aquila et Johanni Honufrii Amici de Sulmona », la quale è stata pubblicata dal Vivenzio. Si tratta di una commissione simile a quella data il 23 agosto 1425 ad Agostino di Paolo Tinacio fiorentino ed Antonuccio di Nicola del Notar Buccio, di cui poco fa abbiamo fatto parola. Ma la lettera del 18 settembre 1429 è molto più ricca di particolari e di notizie. Da essa apprendiamo come erano date ai padroni, gregari, pastori ed altri conduttori di animali ai pascoli delle terre di Puglia le più ampie assicurazioni di protezione da possibili rappresaglie che potessero essere commesse da baroni, Università o da altri autorevoli personaggi del Regno verso di loro e gli animali durante le trasmigrazioni<sup>64</sup>. Appare da essa, altresì, che

---

<sup>58</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, pp. 31-32. Il documento è riportato parzialmente. Da esso appare che da molto tempo (« ab olim ») i « iura herbagiorum terrae Foggiae » sollevano « locari et concedi seu in credenciam committi pro Curiae Regiae parte per locumtenentes Magni Camerarii Regni Siciliae ».

<sup>59</sup> FARAGLIA, *op. cit.*, p. 8.

<sup>60</sup> DI STEFANO, *ibidem*.

<sup>61</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, pp. 31-32.

<sup>62</sup> DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, pp. 31-32.

<sup>63</sup> N. F. FARAGLIA, *Codice Diplomatico Sulmonese*, Lanciano, 1888, docum. CCXXXIV, pp. 306-307.

<sup>64</sup> VIVENZIO, *op. cit.*, pp. LII-LVIII dove è riportata la nota con ampio commento. V. inoltre PALUMBO, *Il Tavoliere*, cit., p. 15 e pp. 67-68, nota 3, in cui la lettera è riportata parzialmente.

i padroni degli animali e i pastori dovevano essere giudicati in tutte le loro cause soltanto dai detti ufficiali. In tal modo i pastori erano sottratti alla competenza dei giudici ordinari. Con la medesima lettera fu anche tolta ai proprietari la facoltà di concedere le proprie terre a fida, cioè di farvi pascolare le greggi altrui senza il permesso della sovrana.

Come si può constatare dai citati documenti, gli Angioini dedicarono particolari cure alla pastorizia e alla transumanza delle greggi; lo Stato riscuoteva un dazio sugli animali ed appositi ufficiali erano addetti alla protezione di essi. In conclusione, ci sembra di potere affermare che Giovanna II d'Angiò, come offrì ad Alfonso d'Aragona l'occasione di acquistare il Regno, così preparò anche l'ordinamento che poi quel Re dette alla Dogana delle pecore di Puglia. Non si può quindi accettare l'affermazione di alcuni studiosi, secondo la quale l'industria pastorizia non assume grande importanza sotto gli Angioini. Ciò, caso mai, varrebbe solo per l'inizio del periodo Angioino, ma non certamente per il Regno di Giovanna II, la quale, qualunque siano stati i risultati, attese tenacemente a sollevare questa industria. Naturalmente il periodo di lotte e di disordini, che seguì alla morte di Giovanna II fece sì che molte delle terre demaniali passarono a persone o enti privati per acquisto o usurpazione<sup>65</sup>. In corrispondenza diminuì anche il provento che lo Stato ricavava dalla fida<sup>66</sup>. È chiaro che, a prescindere da questa decadenza nell'ordinamento angioino è il germe e il fondamento della nuova organizzazione che Alfonso darà alla Dogana: pascoli soliti, sicurezza nell'andata e nel ritorno, assicurazione di persone e di beni, giurisdizione speciale. La stessa nomenclatura (patroni, gregarii — nel secolo XVI « gregarii » fu nei documenti ufficiali mutato in « gargarii » — pastori, conduttori) fu conservata da Re Alfonso<sup>67</sup>.

Giunti a questo punto, dopo tanti studi e ricerche fatte sui precedenti storici della Dogana della Mena delle pecore di Foggia, non resta che criticare col Di Stefano<sup>68</sup> l'affermazione del Moles, il quale sosteneva che prima del 1447, cioè prima di Alfonso, il tributo per il pascolo non fu mai percepito a riteneva « Maxima allucinatio » l'opinione contraria<sup>69</sup>.

65 L. BIANCHINI, *Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1859, p. 85.

66 « Fida » era chiamato il prezzo che il proprietario del gregge pagava al proprietario del fondo per il pascolo (DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, cap. XVIII e specialmente pp. 93-94; R. TRIFONE, *Feudi e Demani, eversione della feudalità nelle provincie Napoletane*, Milano, 1909, pp. 84 e 91). Nella costituzione « Cum per partes Apuliae » precedentemente ricordata, detto prezzo era chiamato « Affidatura ».

67 FARAGLIA, *Relazione*, cit., p. 8.

68 DI STEFANO, *op. cit.*, vol. I, p. 31.

69 A. MOLES, *De Dohana Menaepedum Apuliae*, pp. 102-103, §§ 8 e 9, in *Decisiones supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis*, Napoli, 1718. Un esemplare di quest'opera piuttosto rara è presso la Società Napoletana di Storia Patria, collocaz. SA V A 3.

Il Moles dal Giustiniani è chiamato insigne giureconsulto: L. GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche degli scrittori legali nel Regno di Napoli*, vol. II, Napoli, 1787, pp. 267-270.

Concludendo ci sembra di poter affermare che l'esazione della tassa sulla trasmigrazione e sul pascolo delle pecore in Puglia risale ai tempi antichissimi ed ebbe un regolamento sotto i Romani; che i Sovrani Normanni, Svevi e Angioini la regolarono pur essi e che tale regolamento si andò man mano perfezionando sino a giungere alla completezza datagli da Alfonso d'Aragona.

VINCENZO SPOLA